



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Roma 22 OTT. 2013

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio centrale
per la gestione delle risorse umane

Prot. 38442/13

<p>CORPO FORESTALE DELLO STATO Ufficio Relazioni Sindacali</p> <p>23 OTT 2013</p> <p>Prot. N° 1840</p> <p>Posiz. N°</p>

Ai Comandi Regionali CFS	<u>LORO SEDI</u>
Alle Divisioni 4 [^] e 11 [^]	<u>SEDE</u>
Alla Scuola del CFS	<u>CITTADUCALE</u>
e p.c. Ai Servizi I e V	<u>SEDE</u>
“ “ Alle Divisioni 12 [^] - 13 [^] - 14 [^]	<u>SEDE</u>
“ “ All'Ufficio Relazioni Sindacali	<u>SEDE</u>

Oggetto: D.C.C. 5 ottobre 2012. Articolo 2, comma 1.-

Si rende necessario integrare e modificare la circolare n 26450 del 31 luglio 2013 di pari oggetto della presente e, al fine di una più facile consultazione, la stessa è così sostituita:

L'articolo 2, comma 1, del decreto del Capo del CFS 5 ottobre 2012 stabilisce, nelle varie ipotesi, un periodo minimo di permanenza nella stessa sede del dipendente, prima che questi possa presentare istanza di trasferimento. In detto contesto si rende opportuno chiarire che ai fini del raggiungimento di detta permanenza utile, intesa come *servizio effettivo* nella sede, a decorrere dal 6 ottobre 2012 non sarà considerato valido il periodo trascorso dal dipendente:

- in mandato parlamentare, regionale, provinciale ecc... (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- in dottorato di ricerca (legge 13 agosto 1984, n. 476);
- in aspettativa e in permesso sindacale non retribuiti (D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164);
- in collaborazione presso le sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica site in regioni, a statuto ordinario, diverse da quella in cui ricade la propria sede di servizio;
- in spostamento temporaneo di cui alla nota n.13/1472 del 31 maggio 2012 se non è corrisposta l'indennità di missione;
- in posizione di comando o distacco presso altre Amministrazioni, Enti ecc... con esclusione di quelli per i quali è prevista normativamente la presenza di un appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato;

In ogni caso non saranno detratti complessivamente i primi 60 giorni.

I Responsabili degli Uffici in indirizzo, nel trasmettere le domande di partecipazione agli appelli, dovranno dichiarare se il dipendente abbia svolto servizio in sede diversa da quella di assegnazione, indicandone il periodo ed il motivo.

A parziale modifica di quanto disposto nella diramazione generale del 24 giugno 2013 n. 21011, concernente lo spostamento del dipendente per esigenze di assistenza ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge 104/1992, il periodo di servizio prestato nella sede scelta è utile per la maturazione dell'anzianità richiesta per la partecipazione agli appelli.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone